



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 30 settembre 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0236 (COD)**

11309/1/16
REV 1

**PECHE 279
CODEC 1072
PARLNAT 264**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio che
istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le
attività di pesca che sfruttano tali stock
- Adottata dal Consiglio il 29 settembre 2016

REGOLAMENTO (UE) 2016/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio
che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco
e le attività di pesca che sfruttano tali stock**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C 44 del 15.2.2013, pag. 125.

² Posizione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 29 settembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio¹ istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda, nonché per le attività di pesca che sfruttano tali stock. L'obiettivo del regolamento (CE) n. 1342/2008 è uno sfruttamento sostenibile di tali stock di merluzzo bianco che ricostituisca e mantenga gli stessi al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY).
- (2) La valutazione scientifica dei risultati ottenuti dal regolamento (CE) n. 1342/2008 svolta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha messo in evidenza una serie di problemi connessi all'applicazione del suddetto regolamento. Il consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha proposto di riesaminare la strategia di gestione, in particolare a seguito della sua mutata percezione dello stock del Mare del Nord.
- (3) Con l'applicazione del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio² dal 1° gennaio 2014, il quadro di gestione del merluzzo è fondamentalmente cambiato, in particolare attraverso l'introduzione di un obbligo di sbarco.

¹ Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (4) I nuovi piani pluriennali per la pesca multispecifica in varie regioni dell'Atlantico, sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013, sono attualmente in fase di preparazione. Il regolamento (CE) n. 1342/2008 sarà eventualmente sostituito, per ogni zona pertinente, da tali nuovi piani pluriennali per la pesca multispecifica. Il regolamento (CE) n. 1342/2008 continuerà pertanto ad applicarsi solamente per un breve periodo. Tuttavia, è opportuno apportare una serie di modifiche urgenti al regolamento (CE) n. 1342/2008 per coprire il periodo intercorrente sino a quando i nuovi piani pluriennali per la pesca multispecifica inizieranno ad applicarsi.
- (5) Il regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al regolamento (CE) n. 1342/2008 ha prodotto vari risultati riguardanti la selettività e altre misure adottate per evitare le catture di merluzzo bianco, ma è diventato un ostacolo per l'attuazione dell'obbligo di sbarco in quanto impedisce l'ulteriore adattamento dei modelli di pesca, quali la scelta della zona e dell'attrezzo. Il regime di gestione dello sforzo di pesca dovrebbe pertanto essere interrotto. Poiché mediante incentivi connessi al regime di gestione dello sforzo di pesca e misure nazionali (piani intesi a evitare la cattura di merluzzo bianco o a ridurre i rigetti) il regolamento (CE) n. 1342/2008 ha provocato miglioramenti significativi in relazione alla selettività e al fatto di evitare la cattura di merluzzo bianco, è della massima importanza che, sebbene l'obbligo di sbarco sia introdotto per tutte le catture di merluzzo bianco conformemente al calendario relativo alla sua introduzione di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri con un interesse diretto nella pesca portino avanti o sviluppino ulteriormente tali misure nazionali.

- (6) Durante una fase transitoria in cui, nelle zone adesso disciplinate dal regolamento (CE) n. 1342/2008, si sta procedendo alla preparazione dei piani pluriennali per la pesca multispecifica in conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, le misure di gestione dovrebbero prendere in considerazione i livelli minimi e di precauzione della biomassa appropriati. Se gli stock scendono al di sotto dei livelli di salvaguardia della biomassa ($MSY B_{trigger}$) disponibili nei pareri scientifici in conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, dovrebbero essere adottate tutte le misure necessarie ad affrontare la situazione.
- (7) Le informazioni sullo stock e sulla pesca relative ad alcune zone interessate dal regolamento (CE) n. 1342/2008 potrebbero non essere sufficienti per determinare le possibilità di pesca conformemente al principio dell'MSY. In tali casi, si dovrebbe seguire l'approccio precauzionale.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1342/2008 ha introdotto, oltre al regime dello sforzo di pesca, un sistema di permessi di pesca speciali legato a una limitazione della capacità totale della potenza del motore dei pescherecci in una zona pertinente. Al fine di evitare perturbazioni destabilizzanti dell'attività di pesca che potrebbero avere un impatto negativo sulla ricostituzione degli stock, è opportuno mantenere detto sistema fintantoché non saranno completamente abbandonate le norme sul regime dello sforzo di pesca.

- (9) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹ ha abrogato una serie di disposizioni del regolamento (CE) n. 1342/2008 che facevano riferimento agli suoi allegati II e III. Poiché il regolamento (CE) n. 1342/2008 non contiene altri riferimenti a tali allegati, essi sono diventati obsoleti e dovrebbero essere soppressi.
- (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1342/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1342/2008 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio* .";

* Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).";

- 2) l'articolo 4 è soppresso;

- 3) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Obiettivo del piano

1. Il piano di cui all'articolo 1 mira ad assicurare uno sfruttamento che ripristini gli stock di merluzzo bianco e li mantenga al di sopra dei livelli che possono produrre il rendimento massimo sostenibile.

2. Ogni misura di gestione adottata a norma del presente regolamento è conforme ai requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ai suoi principi e obiettivi.";

4) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Livelli minimi e di precauzione della biomassa

All'atto dell'adozione delle misure di gestione, i livelli minimi e di precauzione della biomassa per ciascuno degli stock di merluzzo bianco sono in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013.";

5) gli articoli 7 e 8 sono soppressi;

6) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Fissazione dei TAC in mancanza di dati esaustivi

Qualora, a causa della mancanza di informazioni sufficientemente accurate e rappresentative, non sia possibile determinare le possibilità di pesca in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, la fissazione delle possibilità di pesca si basa sull'approccio precauzionale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto delle tendenze relative agli stock di merluzzo bianco e alle attività di pesca, e garantendo almeno un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.";

7) dopo l'articolo 9 è inserito un nuovo capo:

**"CAPO II bis
OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI";**

8) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Autorizzazioni di pesca e limiti di capacità di pesca

1. Per ciascuna delle zone geografiche di cui all'articolo 1 del presente regolamento, ogni Stato membro rilascia autorizzazioni di pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009* del Consiglio per le navi battenti la propria bandiera che praticano attività di pesca nella zona considerata e utilizzano uno degli attrezzi seguenti:
 - a) Reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) aventi maglie di dimensione:
 - i) TR1 pari o superiore a 100 mm,
 - ii) TR2 pari o superiore a 70 mm e inferiore a 100 mm,
 - iii) TR3 pari o superiore a 16 mm e inferiore a 32 mm;
 - b) Sfogliare (TBB) aventi maglie di dimensione:
 - i) BT1 pari o superiore a 120 mm,
 - ii) BT2 pari o superiore a 80 mm e inferiore a 120 mm;
 - c) Reti da imbrocco, reti da posta impiglianti (GN);

- d) Tramagli (GT);
 - e) Palangari (LL).
2. Fatti salvi i limiti di capacità di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, per ciascuna delle zone geografiche di cui all'articolo 1 del presente regolamento, la capacità totale, espressa in kW, delle navi titolari di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma del paragrafo 1 del presente articolo non supera la capacità massima delle navi che hanno praticato la pesca nel 2006 o nel 2007 con uno degli attrezzi di cui al paragrafo 1 nella zona geografica interessata
 3. Ogni Stato membro stabilisce e mantiene aggiornato un elenco delle navi titolari dell'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 e lo rende accessibile, nel proprio sito Internet, alla Commissione e agli altri Stati membri.";

* Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

- 9) il capo III è soppresso;
- 10) gli articoli 30 e 31 sono soppressi;
- 11) gli allegati I, II, III e IV sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
